



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- CAPASSO RAFFAELE ROCCO Presidente
- SPINIELLO MODESTINO Relatore
- DE GRUTTOLA GIOVANNI Giudice
-
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 111/2019
depositato il 25/01/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040400644/2018 IRES-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040400644/2018 IVA-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040400644/2018 IRAP 2013

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO

proposto dai ricorrenti:
ASD ACLI SAVIGNANO
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 87 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentato da:
CIASULLO ORESTE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 22 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentante difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

CIASULLO ORESTE
CORSO VITTORIO EMANUELE 22 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 111/2019

UDIENZA DEL

09/04/2019 ore 09:00

N°

351/19

PRONUNCIATA IL:

09/04/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02 MAG 2019

Il Segretario

Carlo Gardullo



(segue)

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 111/2019

UDIENZA DEL

09/04/2019 ore 09:00

Col presente ricorso/reclamo il sig. Ciasullo Oreste nato a Savignano Irpino il 19.01.1954 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 22 , in qualità di socio e legale rappresentante della Società Sportiva Dilettantistica ASD ACLI Savignano con sede in Savignano Irpino si oppone all'avviso n. TFK040400644/2018 notificato il 19.04.2018 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Avellino , disconoscendo la natura della società ex legge 398/91 e di conseguenza le agevolazioni fiscali da essa previste , ritiene la società soggetta alla imposizione ordinaria ed accerta per l'anno 2013 un reddito d'impresa di euro 55.600,00 soggetto ad IRES , un volume d'affari di euro 69.500,00 con IVA a debito per euro 15.290 (col riconoscimento in detrazione di euro 1.272,60 versati in data 20.08.13) ed un valore della produzione ai fini IRAP eguale al reddito accertato , con sanzioni , interessi ed accessori consequenziali .

Eccepisce il contribuente 1) la nullità dell'atto di accertamento per difetto di sottoscrizione per c.d. delega in bianco ; richiama in merito la sentenza della Cassazione n. 22803/2015 ; 2) la nullità dell'atto impugnato per omesso contraddittorio pur in presenza di imposta armonizzata (IVA); si riporta in merito all'orientamento della Corte di Giustizia Europea nonché alla sentenza della Cassazione sezz.UU. n. 24823/2015 . Invoca l'applicazione della sentenza della cassazione n. 20485/29013 in ordine alla responsabilità solidale degli amministratori di una società non riconosciuta che prevede la prova da parte dell'ufficio del diretto coinvolgimento degli stessi nelle irregolarità fiscali contestate non essendo sufficiente la sola prova della carica rivestita . Contesta il mancato riconoscimento dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dei benefici di cui alla legge 398/91 sostenendo che nella fattispecie sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa . Allega documentazione a sostegno delle richieste di annullamento dell'atto impositivo . Rappresenta che i tentativi di accertamento con adesione hanno prodotto risultati negativi in considerazione della mancata tracciabilità dei pagamenti in favore degli atleti . A tale riguardo richiama la circolare n. 45/E del 06.05.15 della stessa Agenzia delle Entrate , la sentenza della Cassazione n. 16751/2016 e quella della CTR Campania n.2761/18 . Aggiunge che la richiesta della documentazione alla società è pervenuta solo in data 19.04.18 , vale a dire nella stessa data in cui è stato notificato l'accertamento . Invoca l'applicazione del favor rei e chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese . L'Agenzia delle Entrate di Avellino nelle controdeduzioni prodotte in sede di costituzione in giudizio disattende tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente sia in diritto che nel merito della controversia . In ordine alla eccepita carenza di sottoscrizione fa presente che l'atto impositivo è firmato dal Capo Area Accertamento Danilo Varriano destinatario della delega ex ordine di servizio 12/2016 RAD n. 1471 del 31.03.2016 , RAD n. 1501 del 01.04.2016 . Allega agli atti del processo la delega in oggetto . Richiama al riguardo alcune sentenze della Cassazione e l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia .

Ritiene quindi non obbligatorio l'espletamento del contraddittorio preventivo pur in presenza di imposta armonizzata sostenendo che in ogni caso l'eventuale instaurazione del contraddittorio stesso non avrebbe sicuramente portato ad un diverso orientamento dell'amministrazione finanziaria in merito alla controversia. Aggiunge che in ogni caso il contraddittorio preventivo non è presupposto necessario per la validità dell'atto impositivo e la mancata convocazione del contribuente non lede il diritto alla difesa posto che il contribuente può produrre osservazioni e richieste all'ufficio entro il termine di 60 giorni ex legge 212/2000 art. 12 comma 7. Rappresenta che la richiesta di documentazione è stata notificata nel rispetto delle modalità procedurale prevista per la notifica degli atti processuali e che l'avvenuta tardiva conoscenza della richiesta da parte della società non è attribuibile all'ufficio. Ritiene che la società non ha soddisfatto a tutti gli obblighi previsti per il godimento fiscale agevolato di cui alla legge 398/91 ed in particolare contesta la mancata tracciabilità dei pagamenti effettuati agli atleti per euro 83.700,00. Aggiunge che solo dal 1.1.2016 il mancato rispetto della norma relativa non fa perdere il diritto all'applicazione del regime contabile di cui alla legge 398/1991 per cui non è applicabile nella annualità in oggetto (2013). Ritiene che la presenza di introiti pubblicitari e di sponsorizzazioni per oltre 80.000 euro non appare giustificata dalla partecipazione ad un semplice campionato di calcio interprovinciale di 2 categoria ed appare contraria alle normali dinamiche di mercato e di marketing. Rimarca la necessità che nello statuto, tra l'altro è obbligatoria la previsione di assenza di finalità di lucro e conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Con successive memorie la ASD ACLI Savignano insiste sulle eccezioni prodotte nel ricorso introduttivo ritenendo non fondate le argomentazioni addotte dall'ufficio in sede di costituzione in giudizio. In particolare insiste sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della legge 398/1991 e sulla non tracciabilità obbligatoria dei compensi inferiori ad euro 516 circa. Nella odierna seduta in pubblica udienza le parti in causa insistono nelle loro richieste e si riportano agli atti processuali. Il difensore della società produce le copie della giurisprudenza richiamata in ricorso che si allegano agli atti processuali.

MOTIVAZIONE

Successivamente la commissione in camera di consiglio definitivamente pronunciando, esaminata attentamente la documentazione prodotta e vagliate le argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive richieste preliminarmente osserva che la ASD ACLI Savignano non solo risulta essere affiliata alla FIGC e al CONI come squadra dilettantistica operante nel settore regionale della Campania quand'anche è associata alle ACLI per cui deve escludersi qualsiasi attività svolta a fini di lucro a meno di evidente e comprovata prova contraria.

9
4

Ritiene quindi infondate le due eccezioni in diritto sollevate in ricorso dalla Società relative al difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo e alla carenza di contraddittorio . Al riguardo ritiene valide le argomentazioni addotte dall'ufficio avanti richiamate ed in particolare conferma la legittimità della sottoscrizione dell'accertamento da parte del Capo Area Accertamento sig. Danilo Varriano su esplicita delega del direttore dell'ufficio con poteri di firma (vedi documento allegato) nonché la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo ex sentenza della cassazione n. 14027/2012 pur in presenza di accertamento di imposta Armonizzata (IVA) . Osserva che in ogni caso una ampia fase di contraddittorio è stata avviata in seguito alla richiesta di accertamento con adesione con la conseguente analisi della documentazione prodotta da parte dell'ufficio che comunque ha comportato il diniego dell'adesione per cui è da presumersi che anche in presenza di contraddittorio preventivo il risultato sarebbe stato lo stesso . Ritiene inoltre la commissione piuttosto pretestuose le doglianze di parte ricorrente in ordine alla presunta avvenuta consegna della richiesta di documentazione in data 19.04.2018 vale a dire nella stessa data di notifica dell'avviso di accertamento in quanto l'ufficio dimostra di aver eseguito ritualmente la procedura prevista dalla normativa per la notifica della stessa . Ritiene comunque irrilevante detta ultima circostanza ai fini decisionali in quanto la documentazione è agli atti per l'esame di merito di questo collegio . Il nocciolo della questione secondo la commissione va ricercato nel riconoscimento o nel disconoscimento dei requisiti oggettivi e soggettivi della società in ordine alla applicazione dei benefici di cui alla legge 398/91 . A tale riguardo , entrando nel merito della controversia , la commissione ritiene che sussistono tutti gli elementi previsti dalla stessa normativa affinché la società possa beneficiare delle agevolazioni di cui sopra che consistono in particolare in agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili . Osserva infatti nella fattispecie che la società 1) non persegue finalità di lucro (di fatti l'ufficio nulla prova al riguardo), 2) svolge attività sportiva nel settore dilettantistico partecipando ai campionati federali regionali di calcio con affiliazione al CONI e ad un ente di promozione sportiva riconosciuto che non persegue per statuto finalità lucrative ; 3) non ha ottenuto proventi superiori ad euro 250.000 nell'anno precedente . Inoltre rappresenta che la società ha prodotto l'atto costitutivo e lo statuto , i verbali delle assemblee, il rendiconto annuale , il libro dei soci , la copia della dichiarazione annuale con relativa ricevuta , la copia della dichiarazione EAS con ricevuta , la iscrizione al CONI e alla FIGC, le fatture emesse (n. 9), le fatture di acquisto e le ricevute attestanti tutti i costi sostenuti , la documentazione bancaria , i contratti di sponsorizzazioni e pubblicità , i registri degli acquisti e delle fatture emesse , n. 1 mod F24. Osserva la commissione che l'Agenzia delle Entrate pur avendo avuto modo di visionare tutta la documentazione prodotta non ha provveduto a rettificare il suo operato e soprattutto ha insistito nel ritenere inapplicabili nella fattispecie i benefici di cui alla legge 398/91 provvedendo ad accertare per la società


un reddito d'impresa addirittura limitando il riconoscimento dei costi nella misura di una percentuale del 20% dei proventi . Giustifica il suo operato l'ufficio impropriamente non solo sulla intempestiva produzione della documentazione richiesta ma anche sulla violazione dell'art. 25 della legge 133/99 in ordine alla non tracciabilità dei compensi a favore degli atleti e del personale che avrebbero dovuto avvenire per il tramite di conto corrente bancario (quest'ultima eccezione non risulta prodotta nell'accertamento originario dove viene solo indicato l'obbligo della tracciabilità) . La parte al riguardo ammette che tutti i pagamenti di rimborso spese , indennità varie ecc. sono inferiori ad euro 516,45 così come si evince anche dalle ricevute a firma dei beneficiari agli atti del processo . La commissione ritiene di condividere l'assunto della società in quanto trattasi di rimborso spese e di altre indennità corrisposti agli atleti e agli altri addetti alla squadra che operano nel settore dilettantistico dove gli importi corrisposti sono nell'ordine di alcune centinaia di euro in media al mese in considerazione che il monte complessivo di detti compensi supera di poco gli 80.000,00 euro e che il parco atleti ed altri operatori si aggira in media sulle 20/25 persone . In ogni caso la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 06.05.2015 sancisce che in caso di mancata dimostrazione della tracciabilità bancaria per le società dilettantistiche non è più possibile il disconoscimento dei costi in capo al soggetto erogante e soprattutto non è possibile revocare il regime di agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/91 . Anche la Cassazione con la sentenza n. 16751/2016 sostanzialmente afferma che non può essere disconosciuta alle associazioni dilettantistiche il beneficio previsto dalla legge 398/91 in presenza di mancata tracciabilità di pagamenti . Infine la recente sentenza della CTR Campania n. 2761/2018 per caso analogo ha confermato i benefici della citata legge ad una associazione dilettantistica. Osserva infine la commissione che nulla ha eccepito l'ufficio in relazione agli obblighi soddisfatti dalla società in conseguenza della applicazione della legge 398 sia ai fini del pagamento dell'IRES sia ai fini dell'IVA per cui devono intendersi veritiere le affermazioni e probante la documentazione fornite in merito dalla ricorrente . Ogni altra considerazione relativa ad altre eccezioni di cui al ricorso e a controdeduzioni dell'ufficio viene assorbita dalla presente decisione Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto ed in considerazione della difficoltà interpretativa della normativa di riferimento si compensano le spese tra le parti

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese .

Avellino 09.04.2019

Il relatore



il Presidente

